

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CXXXVIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	<b>PAG.</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1738	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Cessione in favore del comune di Lecco dell'edificio sito in piazza XX settembre di quella città, già sede degli uffici finanziari, e di due terreni in riva al fiume Adda, a titolo di permuta con porzione di un edificio di proprietà comunale sito in Lecco tra le vie Dante e Fratelli Cairoli da destinare a nuova sede degli uffici finanziari (4850) . . .	1738	GAGLIARDI ed altri: Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (4287);
PRESIDENTE . . . . .	1738	
BONAITI, <i>Relatore</i> . . . . .	1738	ALATRI ed altri: Provvedimenti in favore del piccolo e medio esercizio cinematografico (4407) . . . . .
BOTTA . . . . .	1738	1740, 1741
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1738	1740
		ALATRI . . . . .
		1740
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .
Senatore TRABUCCHI: Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle ville venete (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4558) . . . . .	1739	1741
PRESIDENTE . . . . .	1739	USVARDI, <i>Relatore</i> . . . . .
SALVI, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	1739	1740
		VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .
		1741
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		BEMPORAD e CARIGLIA: Restituzione dell'IGE alla esportazione dei fiori e piante ornamentali ( <i>Urgenza</i> ) (2593) . . . . .
Senatori TRABUCCHI e MAIER: Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4902);		1741, 1742
		1741, 1742
		BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .
		1741
		VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .
		1742
		BARBI ed altri: Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (4742) . . . . .
		1743
		PRESIDENTE . . . . .
		1743
		BIMA, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .
		1743
		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>
		Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 11 marzo 1965, n. 123 (4931) . . . . .
		1744
		PRESIDENTE . . . . .
		1744, 1745, 1748
		LENTI . . . . .
		1745, 1747

	PAG.
MALFATTI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	1746, 1748
RAFFAELLI . . . . .	1748
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i> . . . . .	1744, 1748
VIZZINI . . . . .	1745
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
TERRANOVA CORRADO: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 (3567) . . .	1749
PRESIDENTE . . . . .	1749, 1750, 1752
AZZARO . . . . .	1751
BASILE GUIDO . . . . .	1750
BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	1749, 1752
LA SPADA . . . . .	1750, 1752
LONGONI . . . . .	1750
SCRICCIOLO . . . . .	1750
TERRANOVA CORRADO . . . . .	1750
VIZZINI . . . . .	1750, 1752
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1752

### La seduta comincia alle 10,30.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Marzotto, Pella e Trombetta sono sostituiti rispettivamente dai deputati Basile Guido, Semeraro e La Spada.

**Discussione del disegno di legge: Cessione in favore del comune di Lecco, dell'edificio demaniale sito in piazza XX Settembre di quella città, già sede di uffici finanziari, e di due terreni in riva al fiume Adda, a titolo di permuta con porzione di un edificio di proprietà comunale sito in Lecco tra le vie Dante e Fratelli Cairoli da destinare a nuova sede degli uffici finanziari (4850).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Cessione in favore del comune di Lecco dell'edificio demaniale sito in piazza XX settembre di quella città, già sede degli uffici

finanziari, e di due terreni in riva al fiume Adda, a titolo di permuta con porzione di un edificio di proprietà comunale sito in Lecco tra le vie Dante e Fratelli Cairoli da destinare a nuova sede degli uffici finanziari ».

L'onorevole Bonaiti ha facoltà di svolgere la relazione.

BONAITI, *Relatore*. Quando nel 1959 iniziarono le trattative fra il comune di Lecco, del quale ero sindaco, e il ministero delle finanze, non avrei mai pensato che dopo circa 10 anni sarei stato relatore della legge che finalmente ratifica gli accordi, perché ritenevo che questi fossero assai semplici e logici per cui immaginavo che fosse necessario un tempo assai minore.

Il comune di Lecco ha costruito per conto dello Stato un edificio nel quale sono stati collocati gli uffici finanziari ed il cui valore è stato fissato dall'ufficio tecnico erariale in 152.100.000 lire, compresi l'area su cui sorge e tutti gli annessi. Lo Stato, in compenso, cede al comune di Lecco il vecchio edificio che è stato trasformato per funzionare quale sede di una scuola e che è stato valutato, dall'ufficio tecnico erariale 70.000.000 di lire, nonché un terreno lungo l'Adda che vale 25 milioni, per un totale quindi di 95.000.000. Il conguaglio a carico dello Stato è pertanto di lire 57.100.000.

Mi sembra che la situazione illustrata sia molto semplice e chiara. Vi è un reciproco vantaggio per il comune di Lecco e per lo Stato. Chiedo pertanto alla Commissione di approvare rapidamente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOTTA. Dichiaro di essere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

È autorizzata la cessione, in favore del comune di Lecco, dei seguenti immobili demaniali siti in quella città:

a) edificio posto in Piazza XX Settembre n. 6, individuato in mappa del comune di Lecco col n. 247 e del valore di lire 70 milioni;

b) due appezzamenti di terreno siti lungo il fiume Adda, distinti in catasto al foglio 5, il primo, esteso metri quadrati 4710, con i mappali 1470/a, 2043, 2069 e 2150/a ed il secondo, di metri quadrati 5330, con i mappali 2151 e 2152 e del valore complessivo di lire 25.000.000;

a titolo di permuta con porzione di un edificio, di proprietà comunale, sito in Lecco tra le vie Dante e fratelli Cairoli, porzione costituita dal sopralzo costruito dal comune sul fabbricato attualmente adibito ad ufficio postale e telegrafico, nonché con una quota dell'area di sedime corrispondente a 566,73 millesimi dell'intera area, il tutto del valore complessivo di lire 152.100.000.

Il relativo contratto sarà approvato dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

(*E approvato*).

#### ART. 2.

L'onere di lire 57.100.000, relativo al conguaglio posto a carico dello Stato per la permuta indicata nel precedente articolo, sarà fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5384 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle ville venete (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4558).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete ».

Prego l'onorevole Salvi di volersi sostituire al relatore, onorevole Bassi, e di riferire sul provvedimento.

SALVI, *Relatore f.f.* Tutti conosciamo il valore artistico rappresentato dalle ville storiche del Veneto.

La proposta di legge, presentata dal senatore Trabucchi, è già stata approvata dalla V Commissione permanente del Senato; essa mira a rendere più adeguati gli interventi di esenzione fiscale e di conservazione di questo patrimonio. Ritengo quindi che la Commissione possa esprimere un voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

« Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovrainposte, nonché dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa. Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa ».

(*E approvato*).

#### ART. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi e Maier: Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4558); e dei deputati Gagliardi ed altri: Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (4287); Alatri ed altri: Provvedimenti in favore del piccolo e medio esercizio cinematografico (4407).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi e Maier: « Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici »; dei deputati Gagliardi ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici »; Alatri ed altri: « Provvedimenti in favore del piccolo e medio esercizio cinematografico ».

L'onorevole Usvardi ha facoltà di svolgere la relazione.

USVARDI, *Relatore*. Già in una precedente riunione abbiamo avuto modo di considerare la validità del nostro impegno a discutere sul testo concordato al Senato della proposta di legge presentata dai senatori Trabucchi e Maier, anche se non possiamo ignorare l'esistenza di altre due proposte di legge. Tuttavia sostanzialmente possiamo ribadire la validità del testo coordinato del Senato, che raggiunge l'obiettivo della riduzione dei diritti erariali e dell'abbuono dei diritti stessi sugli spettacoli fino ad un certo limite di incasso. Importante è il correttivo, concordato in sede di Comitato ristretto e approvato dalla Commissione del Senato, tendente a favorire i comuni che, evidentemente, sarebbero stati danneggiati da questo provvedimento. Infatti, l'articolo 3 della proposta di legge prevede un aumento della percentuale dal 75 al 78 per cento a favore dei Comuni.

Non ripeterò i motivi essenziali che sono alla base di questa proposta di legge e, soprattutto, non ripeterò le considerazioni di carattere sociologico che impongono l'abbuono dei diritti erariali fino all'importo massimo di lire 7 mila per i cinematografi che non abbiano prezzo superiore a lire 200 nette. È evidente che dal 1955 al 1966 si è verificato un calo che ha raggiunto in termini percentuali cifre altissime, che hanno superato, come nella provincia di Trieste, il 58 per cento.

I motivi sono molteplici: in primo luogo i prezzi dei films televisivi in confronto a quelli dei films che si proiettano nelle sale cinematografiche.

È un problema generale che si propone in tutte le nazioni; l'Inghilterra, il Giappone e gli Stati Uniti hanno abolito in questi ultimi tempi l'imposta sugli spettacoli e la Francia e la Germania l'hanno largamente ridotta.

I motivi ispiratori del nuovo testo, frutto di una collaborazione e di una fusione di diversi orientamenti politici, sono quelli di aiutare anzitutto il cinema italiano perché lo spettacolo cinematografico non si avvii, come il teatro, ad essere confinato solo nelle grandi aree metropolitane; in secondo luogo, particolari attenzioni sono rivolte agli avanspettacoli. Il potenziale incremento può essere motivo per agevolare questa categoria che negli ultimi tempi ha anche minacciato e talvolta operato degli scioperi.

Devo fare presente che il testo in esame prevede un allineamento dei pubblici spettacoli sulla minore aliquota dell'1,20 per cento dell'IGE. Questa innovazione rispetto alla originaria proposta è stata introdotta d'accordo con i ministri finanziari, che rispetto al testo primitivo avevano espresso numerose perplessità in ordine al notevole decremento di presumibili entrate.

L'introito ceduto ai comuni era del 67 per cento in base alla legge del 1955, del 75 in base alla legge del 1959 ed è stato elevato fino alla percentuale del 78 per cento al Senato; e pertanto nei confronti dei comuni si può dire che si attuano condizioni di maggior favore, dal momento che i proventi derivano dalla imposizione su tutti i pubblici spettacoli nonché sui trattenimenti danzanti, che danno notevoli entrate specialmente nelle piccole città.

Il gettito dell'IGE sugli spettacoli ammonta a 7 miliardi 200 mila lire e per effetto della riduzione diminuirebbe di 2 miliardi, imputabili per metà all'esercizio finanziario 1969. Il costo totale del provvedimento ammonterà a 6 miliardi, pari al 15 per cento del totale dei prelievi fiscali attuati sui biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ed al 12 per cento dei prelievi attuati su tutti gli spettacoli.

La minore entrata, come è avvenuto nel passato, è destinata ad essere compensata dal normale incremento del gettito e da un parziale assorbimento della riduzione dell'IGE. Le agevolazioni salvaguardano la sopravvivenza del settore e salvaguardano nel contempo il Fisco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALATRI. Gli scopi cui miriamo con la proposta di legge n. 4407 sono due: agevola-

re esclusivamente i piccoli esercizi e assicurare ai comuni compensi per le minori entrate. Prendiamo quindi atto con soddisfazione che è stata superata l'idea di concedere facilitazioni anche ai grandi esercizi, nei quali si matura un processo di accentramento e che non hanno bisogno di aiuti, ai quali saremmo in ogni caso contrari.

Per quanto riguarda il gettito dei comuni, la nostra proposta dava maggiori garanzie; tuttavia, considerando che per i comuni sarebbe comunque più dannosa la chiusura delle sale di proiezione e che la percentuale sugli introiti loro riservata è stata portata dal Senato al 78 per cento, nonché il fatto che vi è l'estensione ad altri tipi di trattenimenti, riteniamo accettabile anche l'attuale formulazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Ringrazio il relatore per la chiara esposizione svolta ed apprezzo le osservazioni dell'onorevole Alatri, dal momento che il testo che ci viene dal Senato è davvero una sintesi dello sforzo comune che è stato compiuto per risolvere questo problema.

**SARTI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.** Dichiaro il favore al provvedimento anche da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

**PRESIDENTE.** Quale testo base viene assunto il provvedimento n. 4902 già approvato dal Senato.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 4902 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Per le giornate di spettacolo in cui il prezzo d'ingresso non superi il limite stabilito dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 della stessa legge, l'abbuono dei diritti erariali introitati a norma di legge, sino alla concorrenza di un importo massimo di lire 7.000.

Sui diritti erariali eventualmente introitati in eccedenza a tale limite sono corrisposti gli abbuoni previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

Per le entrate derivanti da spettacoli teatrali e cinematografici e misti di cinema e varietà, nonché per le entrate derivanti dagli spettacoli e trattenimenti indicati ai numeri 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 3 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nella misura dell'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1969. A dette aliquote si applica l'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive disposizioni.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

È elevata al 78 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta e ove approvata comporterà l'assorbimento delle proposte n. 4287 e 4407.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bemporad e Cariglia: Restituzione IGE alla esportazione dei fiori e piante ornamentali (2593).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bemporad e Cariglia: « Restituzione IGE alla esportazione dei fiori e piante ornamentali ».

L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere la relazione.

**BIMA, Relatore.** La proposta di legge in esame giunge molto opportuna, perché richiama l'attenzione di tutti noi sulla necessità di una tutela dell'esportazione italiana dei fiori, esportazione che vede il nostro paese al primo posto rispetto ai paesi del MEC, con una percentuale che supera il 50 per cento. Ora,

mentre tutti gli altri paesi del MEC tutelano questo prodotto, solo l'Italia non corrisponde l'IGE in restituzione sia per l'esportazione dei fiori recisi sia per l'esportazione delle piante ornamentali. A questo provvede la proposta di legge in esame, con la quale si stabilisce che per i fiori recisi esportati vi è il diritto dell'esportatore di avere in restituzione l'IGE nella misura del 2,40 per cento, mentre per le piante ornamentali la percentuale è ridotta all'1,20 per cento. Per quanto concerne l'importazione di questi prodotti si prevede la corrispondente imposta di conguaglio nell'identica misura del 2,40 e dell'1,20 per cento.

Mi sembra quindi che emergano elementi di opportunità sufficienti per approvare la proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

**VALSECCHI, Segretario di Stato per le finanze.** Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli e dell'allegata tabella che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge, sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione nella misura, rispettivamente del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera è dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, del 2,40 e dell'1,20 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e l'imposta di conguaglio all'importazione di cui al precedente articolo, si applicano in base alle norme stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni.

*(È approvato).*

Tabella dei prodotti per la cui esportazione è consentita la restituzione dell'imposta generale sull'entrata nella misura, rispettivamente, del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento e per la cui importazione è dovuta l'imposta di conguaglio nella stessa misura.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	ALIQUOTA DI IMPOSTA	
		Da restituire sui prodotti esportati	Di conguaglio sui prodotti importati
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati . . . . .	2,40	2,40
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, marschi e bicheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce 06.03 . . . . .	1,20	1,20

*(È approvata).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbi ed altri: Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (4272).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbi, Lezzi e Isgrò: « Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno ».

Prego l'onorevole Bima di sostituirsi al relatore, onorevole Napolitano Francesco, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

BIMA, *Relatore f.f.* Signor Presidente, per ragioni di brevità mi rimetto alla relazione scritta che accompagna la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

Il quinto comma dell'articolo 24 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'esenzione dall'imposta sulle società la Cassa per il mezzogiorno si intende compresa tra le aziende di cui all'articolo 3, n. 3, della legge 6 agosto 1954, n. 603, recepito dall'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

(È approvato).

**ART. 2.**

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogato con l'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e con l'articolo 13 della legge 26 giugno 1965, n. 717, già modificato dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1492, è sostituito dai seguenti commi:

« Le imposte sono dovute nella misura normale, qualora entro il termine di cinque anni dalla registrazione dell'atto, il fine dell'acquisto non sia stato conseguito.

La prova del conseguimento del fine dell'acquisto dovrà essere data con attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, da presentarsi all'Ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quin-

quennio di cui al comma precedente. L'attestazione suddetta è rilasciata dietro domanda dell'interessato, previo deposito delle spese per la constatazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli atti registrati dopo il 31 dicembre 1961.

Le imposte eventualmente già pagate sugli atti contemplati dal comma precedente per intervenuta decadenza a causa della omessa o tardiva presentazione dell'attestazione prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modificazioni, sono ripetibili ove, entro un anno dalla scadenza del quinquennio dalla data di registrazione degli atti stessi, sia dimostrato che l'iniziativa industriale è stata realizzata ».

(È approvato).

**ART. 3.**

Il termine stabilito dall'articolo 35, quarto comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, per l'inizio delle opere, è prorogato di un triennio qualora sia venuto a scadere nel periodo dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1964. È prorogato, a sua volta, di un triennio il termine, fissato dalla citata norma, per l'ultimazione delle opere, ove le opere stesse avrebbero dovuto avere, o eventualmente abbiano avuto, inizio in tale periodo.

Nella suddetta ipotesi i soggetti interessati potranno, tuttavia, rinunciare all'esecuzione delle opere. In questo caso, ed a condizione che i soggetti medesimi diano comunicazione della rinuncia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il recupero dell'imposta di ricchezza mobile, dovuta sul reddito esentato, sarà effettuato senza l'applicazione della sopratassa prevista dal comma quinto della norma citata, ma con la sola maggiorazione di cui all'articolo 184-bis del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

(È approvato).

**ART. 4.**

Il penultimo ed ultimo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, integrato dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono così modificati:

« Con decreto dell'Intendente di finanza, sentiti la Camera di commercio, industria,

artigianato ed agricoltura e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, il beneficio di cui al primo comma può essere assentito per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale, con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale, o al rimboschimento, in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Con lo stesso decreto, sentito il competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, può essere concesso il beneficio della esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 ».

(È approvato).

#### ART. 5.

La determinazione dell'indennità delle espropriazioni promosse dai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è effettuata a cura degli Uffici tecnici erariali.

A tal fine il Comitato direttivo del consorzio con sua deliberazione individua il bene o i beni da espropriare ed autorizza il Presidente a fare richiesta di stima al competente Ufficio tecnico erariale il quale rilascia al consorzio la relazione di stima dalla quale risulta la determinazione dell'indennità per i singoli beni.

Il consorzio predispone l'elenco del piano parcellare dei beni da espropriare, indicando, per ciascuno di essi, il prezzo offerto stabilito dall'Ufficio tecnico erariale e trasmette tale elenco, con allegata la relazione di stima dell'Ufficio tecnico erariale, al Prefetto che ordina la pubblicazione dell'elenco.

(È approvato).

#### ART. 6.

I Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno possono effettuare le visure catastali ed ottenere il rilascio di certificati e documenti catastali, in esenzione da ogni diritto o tributo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 11 marzo 1965, n. 123 (4931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 11 marzo 1965, n. 123 ».

L'onorevole Scricciolo ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1961 a seguito del regime comunitario che imponeva specialmente alla piccola e media industria uno sforzo notevole di riorganizzazione e di riconversione aziendale, fu varata la legge n. 1470, destinata ad operare soprattutto nei confronti delle imprese che per la loro situazione patrimoniale non avevano facile accesso ai canali normali del credito bancario a medio termine. Lo Stato destinò a questo scopo la somma di 5 miliardi, affidandone la gestione per conto all'Istituto mobiliare italiano (IMI). L'esiguità della cifra ne provocò ovviamente il rapido esaurimento, per cui nel 1965 fu creato presso l'IMI il cosiddetto fondo speciale per le medie e piccole industrie manifatturiere, destinato, come recita l'articolo 1 del decreto legge 14 gennaio 1965, n. 1, al finanziamento di industrie idonee a proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione. Detto fondo si è alimentato in due modi: con il contributo di 25 miliardi a carico dello Stato e con il ricavo di 105 miliardi di obbligazioni emesse sul mercato ed acquistate ad opera della Cassa depositi e prestiti, degli istituti assicurativi, degli istituti previdenziali ecc. In tutto, quindi, 130 miliardi, che hanno agito in tempi di congiuntura come fattore di sostegno per le esigenze delle aziende interessate che, com'è noto, sono moltissime in Italia. Nondimeno anche queste somme si sono esaurite senza aver soddisfatto tutte le domande pervenute all'IMI. Ciò è avvenuto del resto in concomitanza con un funzionamento per nulla soddisfacente di grandissima parte degli istituti regionali del medio credito che agiscono talvolta con assoluta limitatezza di criteri, operando da freno più che da sostegno per la piccola e media industria. Di qui è venuto tra l'altro il cumulo delle richieste all'IMI e quindi il prosciugarsi tanto rapido delle risorse disponibili del fondo. Adesso, volendo effettuare altri interventi e volendosi basare sul testo del primo provvedimento che, come ho detto, risale al 1961, il Governo ha predisposto il pre-

sente disegno di legge. Perché si ritorna ai criteri dettati dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470? La relazione che accompagna il disegno di legge rileva che la normativa di allora reca benefici più larghi di quelli contenuti nel fondo speciale del 1965, la cui rigidità viene spiegata soprattutto con i rischi che si accolla il fondo stesso.

Il disegno di legge si prefigge lo scopo di dare una disciplina giuridica all'amministrazione del fondo e di ricreare nuove disponibilità finanziarie per la concessione di crediti agevolati.

Sotto il secondo profilo si registra la trasfusione nell'IMI del fondo stesso, per cui l'IMI acquista la fisionomia di un ente autonomo con piena responsabilità rispetto ai rischi derivanti dalla differenza fra il costo delle obbligazioni ed il minor ricavo derivante dalle operazioni a tasso agevolato, alle inevitabili perdite che si verificheranno sui finanziamenti, agli interessi passivi sulle eventuali scoperture finanziarie del fondo. L'IMI riceve i 25 miliardi che erano la dotazione iniziale del fondo, garantendosi quindi per le operazioni con le piccole e medie industrie per un adeguato svolgimento della produzione.

L'IMI fruisce delle esenzioni fiscali per le operazioni contrattuali spettanti al fondo.

Sotto il profilo della liquidità, il Tesoro verserà 10 miliardi demandando al Ministero dell'industria la stipula di convenzioni e patti successivi eventuali.

Sugli articoli 3 e 4 riguardanti la copertura si è espressa favorevolmente la Commissione bilancio perché si tratta di disponibilità che vengono al tesoro dalla emissione di buoni del tesoro di cui alla legge 23 gennaio 1958, modificata nel 1967, che ha recato disponibilità nell'ordine di 676 miliardi destinati in parte, come i colleghi ricorderanno, alle banche del meridione ed in parte a copertura dei debiti delle Mutue.

Ritengo che il provvedimento meriti l'approvazione della Commissione.

Particolarmente significativo è l'articolo 1 che consente la prosecuzione degli interventi a favore della piccola e media industria manifatturiera.

L'articolo 2 si riferisce alla chiusura di partite precedenti.

Il relatore ritiene opportuno un emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 1, del seguente tenore:

« I rientri delle operazioni effettuate con i fondi di cui al precedente comma, nonché le disponibilità derivanti dalle operazioni effettuate con i fondi di cui alla legge n. 1871 rias-

segnate nel capitolo delle entrate per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno utilizzati per la concessione di ulteriori finanziamenti necessari a seguito della legge n. 1470 fino alla chiusura della gestione da disporsi con decreto del ministero del tesoro di concerto con quello dell'industria, commercio e artigianato ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**VIZZINI.** Ritengo che tecnicamente sia impossibile riassegnare una quantità di denaro ad uno stesso capitolo di bilancio. Sarebbe una destinazione delle entrate non rispondente al dettato costituzionale. Possiamo istituire un fondo a parte.

**LENTI.** Abbiamo l'impressione che non si tratti solo di un provvedimento diretto al rifinanziamento di un fondo ed alla riorganizzazione tecnica dell'amministrazione dello stesso, cioè di un provvedimento di ordinaria amministrazione. Siamo convinti che si tratti di qualcosa di più serio; in sostanza si annuncia lo sganciamento del Governo dalle sue responsabilità politiche, se è vero che la relazione ci dice che le iniziative che sono state concretate nella legge n. 1470 modificata nel 1965 e nel 1966 avevano lo scopo di garantire il proseguimento dell'attività delle piccole e medie industrie manifatturiere in difficoltà, ma soprattutto miravano al mantenimento della occupazione nel periodo congiunturale particolarmente difficile.

Si trattava quindi di provvedimenti di natura politico-economica e pertanto la loro applicazione doveva continuare a mantenersi sotto il controllo ed il potere dell'autorità politica, per cui, come specifica l'articolo 3 della legge n. 1470, la concessione di interventi finanziari deve avvenire per mezzo di decreto del ministro dell'industria di concerto con quello del tesoro, rimettendo quindi la responsabilità all'esecutivo.

Con il disegno di legge attuale si propone invece il trasferimento di ogni potere decisionale e quindi di ogni responsabilità all'IMI. È una palese rinuncia, pertanto, a condurre politicamente quella che è una parte della politica economica governativa dettata dalla recessione degli anni dal 1962 al 1966 che ha registrato frequenti situazioni di difficoltà delle piccole e medie industrie con conseguenti minacce per l'occupazione.

Questo provvedimento probabilmente è dettato dall'esperienza di quegli anni. Ma che tipo di esperienza è quella su cui si è basato il Governo e dalla quale ha tratto le sue con-

clusioni presentando questo disegno di legge? Credo si tratti dell'esperienza che si è ripetuta negli anni 1963-65, di interventi e pressioni da parte delle maestranze minacciate della perdita del posto di lavoro occupate in quelle aziende medie e piccole che si trovavano in particolari difficoltà e che ricorrevano con pressioni e interventi diretti ai responsabili politici, cioè al Parlamento quale mediatore nei confronti dell'esecutivo, ma innanzitutto al Governo. Si verificò tutto un movimento di difesa della sicurezza del posto di lavoro, che scaturiva dalla classe operaia minacciata, dai sindacati che trovavano un interlocutore direttamente nel Governo, nel potere politico. Vi è da ritenere che il Governo abbia valutato in modo negativo tale esperienza, ritenendola cioè estremamente disturbante, se ora decide con questo provvedimento di tagliare corto su eventuali altre prosecuzioni di esperienze di questo tipo. Infatti, che cosa succederebbe domani, con il provvedimento al nostro esame, quando una piccola o media industria si trovasse nelle stesse condizioni in cui si trovarono le altre negli anni 1963-65? A chi potrebbero rivolgersi le maestranze minacciate di disoccupazione? Non potrebbero rivolgersi più al Governo; sparisce l'interlocutore di fronte a situazioni di quel genere, situazioni che il Governo, con successivi provvedimenti di politica economica, di cui si assume la conduzione diretta, ritenne di poter affrontare. L'IMI non è l'interlocutore di fronte a istanze di carattere sociale che scaturiscono da esigenze economiche, è solo un istituto di credito. Il provvedimento in esame propone un rafforzamento del fondo di dotazione, quindi ipotizza il verificarsi ulteriore delle stesse esperienze e sanziona il fatto che non si sia ancora usciti dalla situazione economica che aveva originato i tre provvedimenti. Il provvedimento in esame, nel contempo, dà all'IMI ogni responsabilità per quanto concerne l'attivo e il passivo, gli scarti cartelle, i rischi fallimentari, ecc. In sostanza l'IMI potrà liberamente comportarsi secondo la logica bancaria, ma questa non è e non può essere la logica sociale, o di politica economica. È una cosa diversa, è una logica di ordine tecnico che l'IMI persegue per sé nel suo interno, oltre la quale può andare solo il potere politico.

Ci siamo quindi allarmati di fronte a questo disegno di legge, perché in esso abbiamo riscontrato questa rinuncia, questa abdicazione, che riteniamo molto grave, anche perché non vediamo come un atteggiamento di questo genere possa conciliarsi con quello, approvato dal Parlamento, del nuovo regime di condu-

zione economico-sociale della nostra economia. La programmazione, sia pure esortativa o indicativa, significa un nuovo modo di presenza del potere politico nello sviluppo economico ed una sua maggiore responsabilità. Ora, con questo provvedimento vi ritirate, andate nella direzione opposta.

Quindi riteniamo che il contenuto reale di questo disegno di legge non possa essere accettato dal Parlamento. Non abbiamo nulla da dire circa l'aggiunta di 10 miliardi al fondo di dotazione. Vorremmo che il Governo rinunziasse al mantenimento dell'articolo 2, che lasciasse immutato il regime di conduzione del fondo e gli scopi di politica economica che si intendono perseguire, scopi che sono stati inquadrati e definiti a partire dal 1961, fino al 1966, con la legge n. 1133.

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore e gli intervenuti nella discussione.

Per quanto si riferisce in particolare all'intervento dell'onorevole Lenti, che in sostanza è critico di una parte del provvedimento, vorrei sottoporre all'attenzione del collega alcuni elementi che potrebbero chiarire alcuni equivoci, fermi restando in ogni caso i motivi di opposizione manifestati in ordine all'articolo 2.

L'onorevole Lenti dice: con l'articolo 2 il Governo si spoglia delle sue prerogative e responsabilità ed ogni decisione è affidata all'IMI che segue i suoi criteri di logica bancaria.

Vorrei ricordare all'onorevole Lenti che, quando si approvò il provvedimento istitutivo del fondo speciale per l'IMI, si seguì una strada diversa da quella contemplata dalla legge 1470. Mentre questa è legata al Comitato di cui alla legge n. 123, presieduto dal Ministro dell'industria, con una composizione varia di tecnici, esperti e rappresentanti sindacali, con la istituzione del fondo presso l'IMI le operazioni specifiche furono decise nell'ambito dell'IMI stesso come istituto di credito industriale. E non si tratta di un istituto di credito industriale generico, ma del più importante istituto di credito industriale italiano che ha carattere pubblico ed il cui socio di maggioranza è la Cassa depositi e prestiti, il cui presidente è nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro del tesoro con decreto del Capo dello Stato. L'Istituto immobiliare italiano è un istituto di diritto pubblico, considerato dalla dottrina come istituto para-

statale. Quindi ci muoviamo sempre nell'ambito pubblico.

Un'altra considerazione, che vorrei sottoporre alla cortese attenzione dell'onorevole Lenti, è che quando fu istituito il fondo speciale per l'IMI e quando fu aumentato, non fu costituito il fondo di rotazione e tutti sappiamo (lo sappiamo anche noi del ministero dell'industria per le molte pressioni che ci sono state rivolte) che quando si invoca il ricorso al fondo speciale IMI si risponde che il fondo ha totalmente impegnato i suoi mezzi nelle varie forme previste dalla legge.

Non ritengo sia questa la sede per fare un bilancio del funzionamento del fondo speciale IMI, che ha esaurito totalmente i suoi compiti nella misura in cui ha esaurito le sue disponibilità con crediti agevolati e partecipazioni.

Si possono avere opinioni diverse e ricordo anzi che, quando in questa Commissione si discusse la istituzione del fondo, da parte mia vi furono delle riflessioni circa i criteri di amministrazione del fondo. Ma sembra a me che le preoccupazioni manifestate oggi non abbiano ragione d'essere.

Infatti siamo in presenza di un ente di diritto pubblico e lo Stato, nella moderna articolazione in cui si manifesta, non si spoglia così delle sue prerogative. È inutile ricordare che fa parte del consiglio di amministrazione dell'IMI il direttore generale per la produzione industriale del Ministero dell'industria e sarebbe impossibile pensare che il Ministero dell'industria ritenga di non avere nulla da dire circa i criteri di politica economica seguiti dall'IMI. Dobbiamo aggiungere che il nostro ordinamento pone dei confini ben precisi alle prerogative proprie dell'Istituto.

Il Governo non si spoglia delle sue responsabilità, perché ci troviamo di fronte ad un consuntivo e non si tratta di sapere come orientare determinati strumenti industriali e portare avanti una politica di occupazione dal momento che i fondi sono esauriti.

Ho cercato di seguire con attenzione il ragionamento dell'onorevole Lenti, ma credo di avere chiarito l'equivoco che può essersi determinato perché l'onorevole Lenti ha pensato ad una proiezione nel futuro in termini operativi di nuovi finanziamenti da parte del fondo speciale.

LENTI. L'ho pensato dal momento che si concede un aumento di 10 miliardi.

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ma in sostanza entra in vigore una nuo-

va legge con nuovi strumenti e nuova tecnica di gestione, si attua un rifinanziamento di una legge che ha esaurite le proprie disponibilità. Non si danno 10 miliardi all'IMI, ma con questi si vuole rifinanziare e quindi rendere nuovamente applicabile la legge n. 1470 che ha esaurito i propri mezzi.

Questi dieci miliardi rappresentano un fondo speciale, la cui gestione — com'era previsto nella legge n. 1470 — è stabilita attraverso una convenzione del Ministero dell'industria e del commercio con l'Istituto mobiliare italiano, poiché è chiaro che deve esserci un organismo bancario che provveda alle singole operazioni finanziarie. I soggetti e l'organo di gestione previsti dalla legge n. 1470 sono diversi e distinti da quelli concernenti il fondo speciale, cioè sono collegati al comitato di cui alla legge n. 623, rinnovata in questa legislatura con la legge n. 28. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'industria e, in sua sostituzione, dal Sottosegretario di Stato per il tesoro; ad esso partecipano rappresentanti dell'Amministrazione, esperti e rappresentanti dei lavoratori.

Vi è un altro elemento differenziatore, che la legge n. 1470, resa di nuovo operante attraverso questo disegno di legge, prevedeva all'articolo 3, per il quale i finanziamenti di cui alla legge n. 1470 sono garantiti unicamente dai privilegi sugli impianti e sui macchinari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonché dai privilegi di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135, quando il finanziamento sia destinato in misura non superiore al 20 per cento alla formazione di scorte, materie prime o prodotti finiti.

Riconosco per primo la modestia dei fondi messi a disposizione, derivante da necessità di bilancio, tuttavia ritengo che, proprio per la presenza di questo particolare tipo di garanzia previsto dall'articolo 3, sarà consentito l'accesso al credito agevolato alle aziende che non possono ricorrere al credito ordinario industriale per l'impossibilità di offrire tutte le garanzie richieste.

Ho voluto dare questi chiarimenti, signor Presidente, per chiarire i termini del disegno di legge che stiamo discutendo.

Quanto all'emendamento presentato all'articolo 1 dall'onorevole Scricciolo, considerando che esso forse richiede un parere dalla Commissione bilancio e che quindi rischia di rendere impossibile l'approvazione del disegno di legge anche al Senato prima della fine

della legislatura, vorrei pregare il relatore di ritirarlo. Personalmente non ho ben compreso perché sia necessario il parere della Commissione Bilancio, dal momento che l'emendamento prevede soltanto che i rientri compiuti sui 10 miliardi debbano andare di nuovo al fondo speciale. Comunque sarà sempre possibile nella prossima legislatura emanare una leggina integrativa che consenta di rendere operante questo fondo.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Secondo la prassi potrei nutrire dubbi — e li scioglierei in senso positivo — sulla necessità di rimettere questo emendamento alla V Commissione, secondo il merito no, perché ritengo che questo emendamento non muti l'entità dello stanziamento già stabilito. Nell'incertezza adotterei il sistema dell'approvazione *sub iudice*.

RAFFAELLI. Vi sarebbe una soluzione, perché in effetti la combinazione di più argomenti in questo provvedimento ne rende confusa la struttura. Si potrebbe quindi stralciare l'articolo 1 ed approvare gli altri articoli, che si limitano a dare all'IMI altre disponibilità finanziarie.

Quanto alla necessità di un parere della V Commissione sull'emendamento presentato dall'onorevole relatore, essa è certa. Se così è, forse l'approvazione di massima in attesa del parere sull'emendamento risolverebbe la questione.

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi sembra che l'onorevole Raffaelli abbia sostenuto e la tesi dell'approvazione di massima e quella di fare due provvedimenti mediante stralcio ed a questa seconda tesi sono contrario. Mi sembra che in questo caso la intitolazione del provvedimento sia molto chiara e altrettanto chiaramente definito è lo oggetto della discussione; per cui non potremmo, come talvolta il Parlamento ha fatto, fare rientrare sotto determinate intitolazioni materie che non avrebbero dovuto esservi comprese. Si tratta del credito agevolato che, nel momento in cui cessa la attività operativa, si ripristina in forma nuova.

RAFFAELLI. Se non vi fosse il piano quinquennale di sviluppo potrei capire e giustificare questa politica, ma tutto è già programmato e questi provvedimenti si presentano o avulsi o in contrasto con la programmazione.

Abbiamo discusso aumenti di capitali a banche, ad istituti, eppure questi capitali dovevano essere già stati programmati. Sono, le nostre, considerazioni che hanno un fondamento politico.

MALFATTI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei osservare quanto al provvedimento n. 1470, legato alla legge n. 623, che il collegamento con la programmazione è manifesto dal momento che si dice che si opera seguendo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione.

Per quanto riguarda il fondo speciale, tutti sappiamo come è nato: in una determinata situazione congiunturale; ed ora trattiamo il consuntivo, che non può pertanto avere incidenza sul piano quinquennale. Prego pertanto l'onorevole Scricciolo di voler ritirare lo emendamento.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Sono convinto che l'emendamento darebbe un respiro maggiore al provvedimento, ma ho deciso di ritirarlo visto che sussistono seri dubbi circa il parere da chiedere alla Commissione bilancio. Non volendo intralciare l'iter del disegno di legge, dichiaro quindi di ritirare l'emendamento invitando la Commissione ad una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiarito il proprio pensiero.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne darò lettura e, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta all'importo previsto all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della stessa legge, entro il limite di 10 miliardi di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a stipulare con l'Istituto mobiliare italiano le convenzioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

(È approvato).

#### ART. 2.

È conferito all'Istituto mobiliare italiano, quale apporto al suo patrimonio, il fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123.

modificato ed integrato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

L'Istituto mobiliare italiano, per effetto del conferimento di cui al precedente comma, assume tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo predetto per il proseguimento dell'attività delle suddette industrie ed il mantenimento dell'occupazione, nonché di ogni altra operazione attiva e passiva del fondo stesso, utilizzando all'uopo le somme di cui all'articolo 2 del predetto decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, con esclusione comunque di ulteriori oneri a carico dello Stato anche in relazione alla garanzia statale sulle obbligazioni emesse ai sensi delle suddette leggi.

Restano ferme le esenzioni fiscali previste dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 1 del 1965 e dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, fino alla completa estinzione delle operazioni effettuate e da effettuare ai sensi delle leggi predette e fino alla liquidazione della Società costituita ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 1133 del 1966.

Tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con le norme del presente articolo sono abrogate.

(*E approvato*).

#### ART. 3.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi.

La somma di lire 10 miliardi verrà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

(*E approvato*).

#### ART. 4.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Terranova Corrado: stiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 (3567).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Terranova Corrado: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 ».

L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere la relazione.

BIMA, *Relatore*. Con la presente proposta di legge si chiede la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per fronteggiare il disavanzo registrato a tutto il 31 dicembre 1965.

Come causa delle difficoltà in cui versa lo istituto è indicata, nella relazione, una legge che inaspettatamente avrebbe imposto la vendita di tutto il patrimonio dell'istituto. Si tratta del decreto presidenziale 17 gennaio 1959 che, mentre per gli altri istituti avrebbe stabilito la vendita degli alloggi con la riserva del 20 per cento degli alloggi stessi, avrebbe imposto all'istituto in questione la vendita di tutto il patrimonio di case costruite a seguito del terremoto per un prezzo irrisorio.

L'istituto pertanto, privato dei suoi proventi derivanti dalla locazione di alloggi e dovendo comunque affrontare le spese fisse di gestione, si è trovato nel 1965 con un disavanzo di 2 miliardi, cui va aggiunto uno scoperto di cassa di oltre 1 miliardo.

Nella proposta di legge si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere all'Istituto per le case popolari di Messina un mutuo di 2 miliardi e mezzo a tasso agevolato e con la garanzia integrale dello Stato, per cui in caso di inadempienza, una volta che questa sia stata notificata, lo Stato subentra nel debito e deve pagare alla Cassa depositi e prestiti la cifra corrispondente.

Seconda richiesta: la cessione da parte dello Stato dei proventi spettanti per quote di interessi del capitale investito nella costruzione di alloggi popolari a totale carico dello Stato in tutta la provincia di Messina, con la

specifica destinazione di tali proventi per contribuire al pagamento delle rate dei mutui accessi dall'Ente.

Terza richiesta: cessione all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina dei proventi derivanti allo Stato dalla vendita degli alloggi popolari nella provincia stessa di Messina, destinandoli alla restituzione anticipata della parte capitale dei mutui.

Il relatore, dopo questa breve illustrazione, deve solo aggiungere che non ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per arrivare ad una cosciente valutazione e per poter esprimere un parere che serva quale orientamento alla Commissione.

La Commissione lavori pubblici, che è stata interpellata, in quanto avrebbe potuto fornire elementi idonei ad un'attenta valutazione in ordine alla parte tecnica del provvedimento (su cui naturalmente si basa anche lo aspetto finanziario), non ha espresso un parere dichiarando in sostanza di non essere in grado di pronunciarsi e si è rimessa al giudizio della Commissione di merito. La Commissione bilancio invece ha espresso parere favorevole limitatamente all'accensione di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti fino alla somma di 1 miliardo.

Onorevoli colleghi, mi dispiace sottolineare tali perplessità. D'altra parte non ho neppure elementi tecnici di valutazione che mi consentano di giudicare se la mancanza di cassa di un miliardo sia da attribuire ad una pesantezza della gestione o al fatto che l'Istituto sia stato espropriato di tutto il suo patrimonio. Questi elementi devono essere approfonditi, perché ho l'impressione che ci troviamo di fronte non soltanto ad un Istituto che deve essere messo in grado di adempiere le sue funzioni, ma anche ad un Istituto che forse dev'essere risanato nella sua gestione, che debba essere ricondotto ad una gestione più confacente alle sue finalità.

D'altra parte anche accettando il parere della Commissione bilancio, è evidente che si crea un precedente che è per lo meno pericoloso, perché si stabilisce una nuova distorsione dei compiti e delle finalità della Cassa depositi e prestiti.

Quindi chiedo di avere a disposizione elementi tali da rendere possibile al relatore di esprimere un giudizio sulla proposta di legge, cosa che, nonostante i miei sforzi, non sono riuscito a fare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VIZZINI. Concordiamo con il relatore.

SCRICCIOLO. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Bima.

LONGONI. Signor Presidente, chiedo un rinvio della discussione per poter approfondire i dubbi sollevati dal relatore.

LA SPADA. Ritengo che le perplessità del relatore possano essere superate dalla considerazione che la gestione dell'Istituto è sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici.

L'Istituto autonomo per le case popolari è stato depauperato di tutto il suo patrimonio in seguito ad una legge demagogica, approvata dal Parlamento per dare le case al prezzo di 100 mila lire a coloro che ne avevano diritto; mentre i terremotati che ne avevano diritto erano 321, i beneficiati da quel provvedimento sono stati 6 mila. Quindi un patrimonio di 30 miliardi è stato alienato per un miliardo. Nel 1942, quando è stato ceduto tale patrimonio, più di 7 mila alloggi erano stati distrutti dai bombardamenti. La situazione di Messina, che durante la guerra ha subito il 95 per cento dei bombardamenti, non è paragonabile a quella di altre province; la legge 27 gennaio 1959 (articolo 2) non è stata estesa a nessun altro Istituto. Si tratta quindi di un Istituto che merita tutta la nostra considerazione e che dev'essere messo in grado di lavorare, perché il giorno in cui non lavorerà più si troveranno in difficoltà quanti attendono l'alloggio.

BASILE GUIDO. L'Istituto per le case popolari di Messina ha dovuto vendere le case a prezzo irrisorio, perché erano state costruite per i terremotati con un'addizionale, e se lo Stato con legge ha ordinato che si vendesse a quel prezzo nessuna colpa ne ha l'Istituto per le case popolari. Ora lo Stato deve decidere se fare fallire l'ente o se porlo in condizione di continuare la sua attività, ed in quest'ultimo caso deve provvedere. Oggi non si dovrebbe ricorrere a questo provvedimento se nella legge che stabiliva la vendita degli alloggi dell'Istituto in questione fosse stata contenuta una norma in base alla quale lo Stato si fosse impegnato a rimborsare le perdite.

PRESIDENTE. Come presidente devo tenere nel debito conto le osservazioni e le riserve fatte dal relatore e nello stesso tempo non posso non ricordare all'onorevole proponente che non si sarebbe a questo punto se egli si fosse premurato di segnalare prima per l'iscrizione all'ordine del giorno la proposta di legge e di fornire in tempo utile al relatore gli elementi che gli richiedeva.

TERRANOVA CORRADO. Anzitutto mi permetto di contraddire il signor Presidente

perché il fatto che solo oggi la mia proposta di legge sia stata posta all'ordine del giorno, può essere per me solo una ragione di rammarrico e non mi può essere attribuita alcuna responsabilità in proposito.

Quanto al merito, ho ascoltato con meraviglia quanto ha detto il Relatore. Domando: si vuole fare una inchiesta sulle passate gestioni o tenere in debito conto le giuste richieste dell'Istituto? Si dice in sostanza: noi dubitiamo che si tratti di una gestione sana, secondo coscienza e senso di responsabilità, e non possiamo prendere in esame la proposta di legge fin quando non avremo a disposizione elementi tecnici che valgano a convincerci della buona gestione.

È una impostazione dettata da un senso di sfiducia a priori. Qui si tratta di un ente, invece, che per anni ha dimostrato di agire con senso di responsabilità. È vero che ha avuto in regalo un patrimonio di fondazione, ma è stato distrutto subito dopo dai bombardamenti e ciò che è stato ricostruito lo è stato proprio grazie alla buona gestione dell'ente; ma anche questo è stato regalato, per una norma di legge, ai cittadini per un prezzo valutato un ventesimo del valore venale degli alloggi. Si è quindi posto l'Istituto in condizione di non potere più assolvere ai suoi compiti.

Pertanto, o si pone il problema dell'inchiesta o si prendono in considerazione le richieste fatte dall'Istituto.

AZZARO. Signor Presidente, desidero dire al collega Bima che apprezzo la sua sensibilità di relatore che, dinanzi ad un provvedimento che può sembrare di carattere eccezionale, esprime le sue riserve e perplessità non rendendosi conto di come un patrimonio di 30 miliardi possa essersi volatilizzato in così poco tempo; per cui egli ed altri commissari ritengono estremamente rischioso porre l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina in condizione di poter avere un miliardo di mutuo per poter seguire a costruire alloggi popolari.

Ora, desidero chiarire che ci troviamo di fronte ad un caso eccezionale, forse unico, che richiede quindi una soluzione altrettanto eccezionale ed unica. Vogliamo sottolineare che questo provvedimento non consiste in un privilegio che si intenda attribuire all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, ma è un provvedimento che ha il solo scopo di consentire all'Istituto di continuare ad assolvere al proprio compito, che è quello di fornire a coloro che ne hanno diritto alloggi popo-

lari. È vero che gli altri Istituti sono in grado di accendere mutui per la costruzione di case economico-popolari, ma questa accensione di mutui è integrativa rispetto al patrimonio che gestiscono e alle loro entrate; infatti, avendo un patrimonio a disposizione, hanno entrate che superano le uscite (cioè gli affitti), quindi possono affrontare i compiti istituzionali con le entrate ordinarie. Invece l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina non ha alcuna entrata; ciò può essere sorprendente, ma perché farne carico all'Istituto e non a una legge, che può essere giusta nello spirito, ma che nella sostanza ha posto l'Istituto in condizione di devolvere gratuitamente il proprio patrimonio a coloro che erano stati colpiti dalla sventura? Quando una città subisce il 93 per cento di distruzioni a causa dei bombardamenti, lo Stato può ben prevedere di dare ai cittadini una casa quasi gratuitamente, ma il prezzo dev'essere pagato dallo Stato. Per quale ragione gli aventi diritto di Palermo, di Catania di Bergamo, ecc. possono avere un alloggio popolare perché l'Istituto delle rispettive province è in grado di costruire, mentre gli aventi diritto di Messina non possono avere questo alloggio a causa delle condizioni in cui è stato posto l'Istituto in seguito ad una legge? Noi non intendiamo proteggere gestioni fallimentari, è una questione di giustizia, giustizia che i cittadini hanno il diritto di aspettarsi. In fondo che cosa si chiede con questa proposta di legge? Si chiede la garanzia dello Stato, che è stata concessa per molti altri enti, della cui gestione non è stato chiesto nulla. Come ha detto l'onorevole Teranova, si tratta in questo caso di sospetti a priori, che non possono essere ammessi. Pertanto chiedo al relatore di ritenere superate le sue perplessità. D'altra parte è chiaro che la situazione al 31 dicembre 1967 non può che essere più grave rispetto a quella del 1966.

Signor Presidente, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole nei limiti di una spesa di 1 miliardo; questa Commissione ha generalmente dimostrato un certo rigore nell'accertamento delle spese a carico dello Stato o delle garanzie che il Ministero del tesoro dovrebbe dare. La nostra Commissione invece, che non avrebbe il compito di inquire sulla situazione dell'Ente, sibbene quello di vedere se l'operazione finanziaria è idonea a raggiungere lo scopo, solleva dubbi sulla gestione dell'Istituto e pone questo nella impossibilità di adempiere i suoi compiti. Onorevoli colleghi, vi invito a meditare su questo. Coloro che hanno queste giuste perplessità si assumeranno la responsabilità di lasciare i

cittadini aventi diritto di Messina senza alloggi popolari.

VIZZINI. Obiettivamente lo Stato emanò quella legge, in quanto riteneva che l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina avrebbe potuto assorbire le perdite che ne sarebbero derivate attraverso la sua gestione. Ma in effetti quando un patrimonio di 30 miliardi viene ceduto per un valore infimo si evince il nesso di causalità diretta — posto in evidenza dai colleghi — tra legge e disavanzo dell'Istituto.

Se andremo ad esaminare la situazione finanziaria dell'Istituto al 31 dicembre 1967, il meno che ci capiterà sarà di vedere aumentato il disavanzo dei 180 o 200 milioni di interesse.

In base a queste considerazioni vorrei pregare il relatore di desistere dal suo proponimento, in modo da approvare questa proposta di legge, altrimenti si riparerà del problema tra un anno o un anno e mezzo, quando la situazione economica dell'Istituto sarà ancora più grave.

LA SPADA. Vorrei sottolineare che il presidente dell'Istituto è un democristiano, il vicepresidente un socialista, il consiglio di amministrazione appartiene al PSIUP. Inoltre il 20 per cento degli alloggi in locazione furono ingiustamente venduti.

BIMA, *Relatore*. Devo replicare perché ritengo che il mio intervento non sia stato interpretato come pensavo. Non sono pregiudizialmente contrario, come credo non lo sia nessun membro della Commissione, alla concessione di contributi sotto diverse forme ed attraverso diverse modalità a qualsiasi ente. Volevo solo precisare che, non avendo avuto a disposizione sufficienti dati, ho esaminato brevemente le disposizioni legislative ed ho trovato che l'Istituto in questione, proprio per la particolare situazione nella quale versava, aveva ricevuto un fondo di dotazione che non ritengo sia stato dato ad altri Istituti.

Con la legge del 1940 sono state cedute tutte le case costruite a seguito del terremoto, poi la guerra ha distrutto quasi tutto ed infine la legge del 1958 ha imposto la vendita a prezzo politico degli alloggi espropriando totalmente l'Istituto di ogni avere, come si dice nella relazione; ma se ciò è vero l'Istituto, salvo a costruire i fabbricati distrutti dalla guerra, non avrebbe costruito nulla di nuovo.

Si dice che con il decreto presidenziale era posto in vendita tutto il patrimonio dell'ente, ma non è vero perché si è trattato della vendita del patrimonio risalente alle case per i terremotati.

Aggiungo a questa rettifica che il proponente non è stato in grado di fornirmi alcuni dati e, poiché nella relazione leggo che l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina è costretto a contrarre mutui per sovvenire alle spese di gestione, ho pensato che non fosse neppure in grado di pagare gli stipendi al personale. Non sono in grado pertanto di decidere *ex informata conscientia* e, trattandosi di dare pubblico denaro, dobbiamo essere certi che si dia a scopi produttivi.

Per i suesposti motivi sono obbligato a chiedere un rinvio, altrimenti rinuncio a fare il relatore.

PRESIDENTE. Su proposta del relatore, se non vi sono altre obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Cessione in favore del comune di Lecco dell'edificio demaniale sito in piazza XX settembre di quella città, già sede degli uffici finanziari, e di due terreni in riva al fiume Adda, a titolo di permuta con porzione di un edificio di proprietà comunale sito in Lecco tra le vie Dante e Fratelli Cairoli da destinare a nuova sede degli uffici finanziari » (4850).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Trabucchi: « Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle ville venete » (4558) (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Trabucchi e Maier: « Provvedimenti in materia di spettacoli ci-

---

 IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1968
 

---

nematografici » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4902):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

In seguito all'approvazione della proposta di legge n. 4902, risultano assorbite le proposte di legge n. 4287 e 4407.

Proposta di legge Bemporad e Cariglia: « Restituzione IGE alla esportazione di fiori e piante ornamentali » (2593):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Barbi ed altri: « Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (4732).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Disposizioni integrative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 11 marzo 1965, n. 123 » (4931).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bima, Bonaiti, Botta, Castellucci, De Ponti, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, La Spada, Turnaturi, Usvardi, Vicentini, Villani, Vizzini, Zugno.

**La seduta termina alle 13,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO